

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017 — The Tea Board/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Delta Lingerie

(Cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchi denominativi e figurativi contenenti l'elemento denominativo «darjeeling» o «darjeeling collection de lingerie» — Opposizione del titolare di marchi collettivi dell'Unione europea — Marchi collettivi costituiti dall'indicazione geografica «Darjeeling» — Articolo 66, paragrafo 2 — Funzione essenziale — Conflitto con domande di marchi individuali — Rischio di confusione — Nozione — Somiglianza tra i prodotti o i servizi — Criteri di valutazione — Articolo 8, paragrafo 5]*

(2017/C 382/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M. Maier e A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Delta Lingerie (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avocats)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La The Tea Board è condannata alle spese relative alle impugnazioni principali.
- 3) La Delta Lingerie è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Harlem — Paesi Bassi) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-18/16) ⁽¹⁾

(*Rinvio pregiudiziale — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 9 — Diritto di restare in uno Stato membro durante l'esame della domanda — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) — Trattenimento — Verifica dell'identità o della cittadinanza — Determinazione degli elementi sui quali si fonda la domanda di protezione internazionale — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6 e 52 — Limitazione — Proporzionalità*)

(2017/C 382/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Harlem

Parti

Ricorrente: K.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risulta alcun elemento tale da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

(Causa C-56/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) — Marchio denominativo dell'Unione europea PORT CHARLOTTE — Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio — Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori «Porto» e «Port» in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale — Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine — Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 — Nozioni di «uso» e di «evocazione» di una denominazione di origine protetta)

(2017/C 382/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: E. Zaera Cuadrado e O. Mondéjar Ortuño, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda e T. Scharf, agenti)

Altre parti nel procedimento: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (rappresentante: P. Sousa e Silva, avvocato), Bruichladdich Distillery Co.Ltd (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocate)

Interveniente a sostegno della parte Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e A. Alves, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), è annullata.
- 2) Il ricorso nella causa T-659/14, proposto dall'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013-4), è respinto.